

MAILUP S.P.A.

Sede legale in Milano (MI) – Viale Francesco Restelli n. 1

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato per Euro 200.000,00

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 01279550196

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE (IN RELAZIONE
ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI CUI AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 DICEMBRE 2015)***

Milano, 4 dicembre 2015

Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente

www.mailup.it

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A. (“**MailUp**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) Vi ha convocato in assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, cod. civ. e/o - previa introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnare utili e/o riserve di utili ai dipendenti della Società e delle sue controllate - gratuitamente ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., in ogni caso al servizio di uno o più piani di incentivazione, il tutto sino ad un importo massimo di Euro 25.000 oltre eventuale sovrapprezzo (l’“**Aumento di Capitale**”).

La presente relazione è volta ad illustrare le motivazioni e la destinazione dell’Aumento di Capitale, nonché i principali termini e condizioni dell’Aumento di Capitale medesimo.

1. Motivazioni e destinazione dell’Aumento di Capitale

L’Aumento di Capitale è destinato a motivare e trattenere all’interno del Gruppo MailUp (ovvero attrarre) le risorse strategiche, anche con l’obiettivo di favorirne la fidelizzazione con l’Emittente.

Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. si vuole dotare la Società (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed immediato per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, con la possibilità di sceglierne anche le forme più opportune (ossia a pagamento ai sensi dell’art. 2441, cod. civ., ovvero a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2349 cod. civ.).

Dunque, mediante lo strumento della delega, al Consiglio di Amministrazione verrà attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i termini e le condizioni dell’Aumento di Capitale, i relativi destinatari (sulla base delle specifiche previsioni di cui ai relativi piani di incentivazione che la Società approverà), in ogni caso nei limiti di cui alla delibera dell’assemblea e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (anche a seconda che l’Aumento di Capitale venga attuato ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., ovvero del quinto comma dell’art. 2441 cod. civ., ovvero dell’ottavo comma dell’art. 2441 cod. civ., con i conseguenti vincoli in relazione agli eventuali destinatari).

Nello specifico, la delega ex art. 2443 cod. civ. rappresenta uno strumento di flessibilità idoneo a contribuire al temperamento tra la finalità di adeguatamente perseguire gli obiettivi di attrazione, incentivazione e fidelizzazione di cui sopra e l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario dell’Emittente.

2. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell’ambito dell’Aumento di Capitale

Nel caso in cui l’esercizio della delega avvenga ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., all’atto dell’esercizio della stessa si applicherà, in quanto compatibile, il comma 6 dell’art. 2441 cod. civ., anche ai fini dell’individuazione dei criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

La facoltà di escludere il diritto di opzione è proposta, oltre che ai sensi dell'art. 2441, comma 8 (applicabile al solo caso di esclusione del diritto di opzione nell'ambito di aumenti di capitali riservati a dipendenti), anche ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., in considerazione del fatto che i beneficiari dei piani di incentivazione (in funzione dei quali l'assemblea di MailUp sarà chiamata ad approvare l'Aumento di Capitale) potrebbero non essere solo dipendenti, bensì includere anche soggetti (quali amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili) rispetto ai quali, non ricorrendo un rapporto di subordinazione con la Società, non troverà applicazione il regime di favore di cui al citato comma 8 dell'art. 2441, cod. civ.

Nel caso in cui, invece, l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. (i.e. gratuitamente, anche in via scindibile), tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli – utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato; in ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la miglior prassi di mercato.

In ogni caso l'Aumento di Capitale avrà un importo massimo, oltre eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.

3. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

La delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. sarà attribuita per il periodo di 5 anni dalla data della delibera dell'assemblea.

4. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie MailUp attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie MailUp, senza indicazione espressa del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

Le azioni di nuova emissione saranno interamente riservate ai soggetti che verranno individuati quali beneficiari dei piani di incentivazione che la Società approverà in futuro; il diritto di ricevere – a pagamento o gratuitamente – tali nuove azioni sarà attribuito ai beneficiari a titolo personale e intrasferibile *inter vivos*, e verrà assegnato (ovvero decadrà) sulla base dei termini e delle condizioni che verranno fissati nei piani di incentivazione che la Società approverà in futuro.

5. Proposta di delibera

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto propostoVi, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MailUp S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori;

- visto l'art. 2443 c.c.;
- vista l'attestazione che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ.;
- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.

delibera

1. di introdurre nello statuto sociale, all'art. 6, una previsione, con effetto dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, relativa alla facoltà di assegnare utili e/o riserve di utili ai dipendenti della Società e delle sue controllate ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., aggiungendo in calce al testo esistente un ulteriore comma del seguente tenore:

“L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.”

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega di aumentare il capitale sociale, entro il quinto anno dalla delibera, sino ad un importo massimo di euro 25.000, oltre eventuale sovrapprezzo (l'“**Aumento di Capitale**”), in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, cod. civ. e/o subordinatamente all'introduzione nello statuto della clausola di cui al punto 1 della presente delibera gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni:
 - a. nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441, cod. civ., ove applicabili;
 - b. nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'Aumento di Capitale ai sensi di cui all'art. 2349 cod. civ. (come risultanti dall'ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe;
 - c. le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell'Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l'Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 cod. civ. solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2441, comma 5;

3. di aggiungere all'art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel competente Registro delle Imprese, un nuovo comma in via transitoria del seguente tenore:


*“L’Assemblea straordinaria del 23 dicembre 2015 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 22 dicembre 2020 per un importo massimo di Euro 25.000 oltre eventuale sovrapprezzo (l’**“Aumento di Capitale”**) in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, cod. civ. e/o gratuitamente ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni: (a) nel caso in cui l’Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 2441, cod. civ., ove applicabili;(b) nel caso in cui l’Aumento di Capitale avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l’ammontare delle poste utilizzate ai fini dell’Aumento di Capitale ai sensi di cui all’art. 2349 cod. civ. (come risultanti dall’ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe; e (c) le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell’Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l’Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 cod. civ. solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 2441, comma 5”.*

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all'esecuzione dell'Aumento di Capitale e l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita sub 3.; e
5. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento.”

Milano, [5] dicembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Matteo Monfredini